

Comune di Meta

Regolamento comunale del garante della persona con disabilità

Sommario

Art. 1 - Funzioni e obiettivi	1
Art. 2 - Nomina e requisiti.....	1
Art. 3 - Attività	1
Art. 4 - Collaborazione.....	3
Art. 5 - Sede.....	3
Art. 6 - Natura onorifica della carica	3
Art. 7 - Durata, rinnovo e rimozione incarico.....	3
Art. 8 - Segreto professionale.....	3
Art. 9 - Disposizioni finali	3

Art. 1 - Funzioni e obiettivi

Presso il Comune di Meta (Na) è istituita la figura del Garante della Persona con disabilità (da ora in poi denominato "Garante").

Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dalla normativa specifica inerente i diritti delle persone con disabilità:

- Costituzione della Repubblica
- Convenzione ONU ratificata dalla L. 3 marzo 2009

oltre ogni altra disposizione normativa comunitaria ed internazionale, nazionale, regionale in materia.

Il Garante si pone come obiettivo quello di essere un punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia.

Art. 2 - Nomina e requisiti

Il Garante, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è un organo monocratico scelto e nominato dal Sindaco, con proprio provvedimento, tra la rosa dei candidati che presenteranno la loro istanza a seguito di avviso pubblico indetto dal Dirigente dei Servizi Sociali comunali.

Può svolgere il ruolo di Garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

- possieda idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali.
- dia ampia garanzia di indipendenza.
- non eserciti impieghi pubblici o privati, che determinano conflitti di interesse con la funzione.

Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco ai sensi del Testo Unico degli enti locali.

Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore in procedimenti in qualunque modo collegati alla sua attività di Garante.

Art. 3 – Attività

Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia.

Il Garante si occupa del buon funzionamento dei servizi di pubblica utilità di competenza del Comune di Meta e di creare un ponte tra la pubblica amministrazione ed il cittadino.

Il Garante esercita le sue funzioni nei confronti di tutti gli uffici dell'Amministrazione comunale e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'Amministrazione comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza: nei confronti dei consorzi, società, cui il Comune di Meta, a qualsiasi titolo, partecipi; nei confronti di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi che coinvolgono le persone con disabilità.

In particolare:

- interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni ove si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze o qualunque altro comportamento, anche omissivo, dal quale sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale al disabile;
- può avanzare proposte all'Assessore competente in ordine ad iniziative di interesse generale per il miglioramento dei servizi alla disabilità;
- assicura l'informazione agli aventi diritto, ai familiari, alla cittadinanza in merito alle normative ed ai progetti che riguardano la materia;
- esplica un'attività di monitoraggio, promozione e sviluppo applicativo del "Programma di abbattimento delle BARRIERE ARCHITETTONICHE e URBANISTICHE";
- il Garante può sollecitare gli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche statali o altre articolazioni amministrative regionali o provinciali interessate da provvedimenti, sollecitando tavoli tecnici di risoluzione dei problemi segnalati; In collaborazione con il dirigente Servizi Sociali e i responsabili di altri settori può proporre soluzioni e metodi di raccordo.

Le segnalazioni possono essere presentate:

- dalla persona disabile;
- da chiunque voglia portare all'attenzione dell'amministrazione un caso specifico di cui è compiutamente a conoscenza.

Nei casi in cui il Garante si attiva su istanza di parte, assume informazioni e chiarimenti da tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali, comunica l'esito dell'attività svolta all'autore della segnalazione, all'Assessore dei Servizi Sociali ed al Dirigente di riferimento.

Il Garante non assume atti né impegni di alcun tipo, in nome e per conto dell'Ente. Può

avanzare proposte tese a stimolare l'adozione di scelte e/o provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Collaborazione

Il Garante si rapporta e collabora con l'Assessore ai Servizi Sociali e con gli altri organi/organismi istituiti operanti in materia di disabilità nel territorio comunale ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di meglio svolgere le proprie funzioni.

Annualmente il Garante deve redigere una relazione circa l'attività svolta che dovrà essere presentata al Sindaco, all'Assessore competente, al Consiglio Comunale.

Art. 5 - Sede

L'Amministrazione Comunale deve offrire al Garante la possibilità di avere uno sportello per ricevere i concittadini all'interno della Casa Comunale almeno una volta a settimana.

Le funzioni di segreteria sono assicurate al Garante dagli uffici del Comune da individuarsi.

Art. 6 - Natura onorifica della carica

La carica di Garante della persona disabile è a titolo gratuito, e non dà diritto a gettoni o indennità.

Art. 7 - Durata, rinnovo e rimozione incarico

L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta. Scaduto il termine il Garante rimane in carica in attesa della nomina del successore.

Il Garante può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento con atto di Consiglio Comunale, qualora questo mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia al proprio incarico nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 8 - Segreto professionale

Il Garante ha l'obbligo di trattare i dati e le informazioni, delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico, esclusivamente per lo svolgimento dello stesso e per le finalità espresse dal presente Regolamento, con divieto di diffusione o comunicazioni a terzi. La violazione del segreto professionale è una delle cause che determina la revoca dall'incarico.

Art. 9 - Disposizioni finali

Tutto ciò che non sia espresso nel presente regolamento farà riferimento alle leggi vigenti.